



## **PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 11 DEL 15.03.2017**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017, DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019 .**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA**

PRESA VISIONE dello schema di bilancio preventivo per l'anno 2017, dell'aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2017/2019 (nonché dello schema di bilancio pluriennale per lo stesso periodo), redatti dal Servizio Finanziario dell'Unione ed adottati dalla G.U. con specifico atto ;

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 - Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno, comma 11, il quale stabilisce : Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017.

VISTO l'art. 165 del Tuel Dlgs 267/2000 indicante la struttura del bilancio di previsione.

ATTESO che il Dlgs 118/2011, come modificato dal Dlgs 126/2014 , dispone l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 del nuovo regime contabile armonizzato per gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione cui all'art.36 del Dlgs 118/2011;

RAVVISATO che ai sensi della Legge 3/2001 risulta di fatto soppresso il controllo da parte del Co.re.co e non si rende quindi necessario adottare la deliberazione cui all'art. 163 del T.U. 267/00 in riferimento all'esercizio provvisorio del bilancio, ed essendo la presente proposta come immediatamente eseguibile, non si rende necessario attuare il dettato dell'art. 163 comma II del T.U. 267/00 in gestione provvisoria del bilancio;

PRESA VISIONE dello schema di bilancio risultante, dell'aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2017/2019, del bilancio pluriennale per gli anni 2017/2019, elaborato dal Servizio Finanziario di questa Unione;( documenti allegati )

VISTO il Dlgs 267/2000 dall'articolo 162 e seguenti;

DATO ATTO che lo schema di bilancio 2017/2019 osserva le limitazioni di spesa imposte dal DL 78/2010 nonche' del DL 98/2011 ed i disposti in materia di enti locali della recentissima legge di stabilita';

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATI i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3, e 4/4 che sono stati allegati al citato decreto legislativo n. 118/2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto in parola "Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale";

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali, nella contabilità finanziaria, conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATI in particolare i segg. articoli del citato decreto legislativo n. 118/2011:

-L'articolo 3, comma 2, che prevede che "I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili";

-L'articolo 3, comma 12, ai sensi del quale "L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78";

-L'articolo 11, comma 12, che prevede che "Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale";

-L'articolo 11, comma 13, che prevede che "Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale";

-L'articolo 11, comma 14, che prevede che "A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";

-L'articolo 11-bis, comma 4, che prevede che "Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione";

-L'articolo 8, comma 1, che prevede che "Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria";

RITENUTO opportuno, al fine di consentire alla struttura unionale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili, avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, e pertanto di rinviare al 2017: l'adozione del piano dei conti integrato; l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria; l'adozione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che la competenza a decidere sulla proposta di rinvio in questione può ascriversi al consiglio unionale per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione; -in relazione alla circostanza che il principio contabile applicato n. 3, par. 9.1, contenente le disposizioni per "l'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali" prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati [...] sono oggetto di approvazione del consiglio"

CONSIDERATO INOLTRE CHE in riferimento al procedimento di approvazione del DUP, dal vigente quando normativo risulta:

1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio (ora 31 dicembre) "per le conseguenti deliberazioni". Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a Luglio (ora dicembre) e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

- a. in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- b. in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

La deliberazione del DUP presentato a luglio (ora dicembre) costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente;

2) l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere "le conseguenti deliberazioni". Il termine del 15 novembre per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione. IFEL ritiene che, pur essendo obbligatorio, il passaggio in Consiglio può esprimersi fino al giorno prima della presentazione;

3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio (ora 31 dicembre) presenta, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell'organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- b. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato.

8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale.

9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

DATO INFINE ATTO che dal 2016 tutti gli enti locali, compresi i Comuni fino a 1.000 abitanti sinora esonerati dal patto e i Comuni provenienti da fusione, avranno l'obiettivo minimo di garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di pura competenza, laddove:

- per entrate finali si intendono i primi cinque titoli delle entrate, secondo la nuova classificazione (correnti, in conto capitale e da riduzione di attività finanziarie);
- per spese finali si intendono i primi tre titoli delle spese, secondo la nuova classificazione (correnti, in conto capitale, per incremento di attività finanziarie).

Nelle spese non entrano i fondi e gli accantonamenti destinati a non tramutarsi in impegni al termine dell'esercizio, ivi compreso il fondo crediti di dubbia esigibilità che invece quest'anno aveva una funzione riduttiva dell'obiettivo di patto e rientrava allo stesso tempo tra le spese finali.

Il comma 4 dell'articolo 35 del Ddl stabilità prevede che, limitatamente al 2016, negli aggregati rilevanti entri anche il fondo pluriennale di entrata e di spesa, con esclusione – in entrambi i casi - delle quote rivenienti dal debito.

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

DATO ATTO che per questo Ente, per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato (2015) non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, non sussiste la necessità di provvedere alla revisione delle tariffe dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale in relazione ai costi ed alla necessità di mantenere l'equilibrio economico-finanziario;

PRESA VISIONE dell'ultimo rendiconto di gestione regolarmente approvato (esercizio 2015);

RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto i pareri di cui all'art. 153, comma 5, della TUEL (Dlgs 267/2000) e precisamente:

– di regolarità tecnico – contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

RILEVATO ALTRESI' che la deliberazione ha ottenuto il parere favorevole del Revisore del conto;

Segue il dibattito così sintetizzabile:

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

presenti:	n.
votanti:	n.
voti favorevoli:	n.
voti contrari:	n.

### **DELIBERA**

1. di richiamare integralmente la premessa alla presente deliberazione in questo contesto;
2. di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2017 con gli allegati previsti, l'aggiornamento de DUP per il triennio 2017/2019 allegato alla presente ed il bilancio pluriennale per il medesimo periodo nell'allegato che forma parte sostanziale alla deliberazione;( documenti allegati )

3. di rinviare al rendiconto 2017, per le motivazioni rappresentate in premessa l'adozione del piano dei conti integrato; l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria; l'adozione del bilancio consolidato in applicazione dell'articolo 11-bis, comma 4, che prevede che "Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;
4. di prendere atto, in conseguenza del disposto rinvio, che il rendiconto dell'esercizio 2016, redatto con funzione meramente conoscitiva, in conformità allo schema di cui all'allegato 10 previsto dall'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 118/2011, non sarà corredato dei nuovi modelli di conto economico e conto patrimoniale

#### SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio dell'Unione con una seconda distinta votazione che dà il seguente esito:

presenti:	n.
astenuti:	n.
votanti:	n.
voti favorevoli:	n.
voti contrari:	n.

#### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.